CHE APPROVA DUE CONVENZIONI CON LA SOCIETA' DELLE STRADE FERRATE ROMANE

# Art. 6 (Convenzione sospensione effetti riscatto rete ferroviaria)

La sorveglianza tecnica prevista dalla legge sui Lavori Pubblici e dagli atti di concessione e quella straordinaria della gestione della Societa' stabilita dall'articolo 24 del decreto legislativo 11 ottobre 1866 e confermata coll'articolo 20 aggiunto alla Convenzione 30 settembre 1868 coll'articolo 1° della citata legge 28 agosto 1870, n. 5858, continueranno ad essere esercitate dai Regio commissario tecnico e dal Regio commissario straordinario con tutte le attribuzioni e norme vigenti salvo le opportune modificazioni nello interesse dello Stato e della azienda ferroviaria.

Versione in vigore dal 24 febbraio 1880, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Che approva due convenzioni con la Societa' delle strade ferrate Romane |
| Estremi | Legge 29 gennaio 1880, n. 5249 |
| Partizione | Convenzione sospensione effetti riscatto rete ferroviaria |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1880 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-due-convenzioni-con-la-societa-delle-strade-ferrate-romane/convenzione-sospensione-effetti-riscatto-rete-ferroviaria-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it